



SUFFICIENTE UTENZA MOBILE PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI, ADDIO ALLA UTENZA FISSA

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 IL PARERE DEL CNF

3 CONCLUSIONI

1 IL FATTO

Per anni, nell'immaginario di molti, l'avvocato veniva raffigurato così: studio, targa fuori dalla porta, telefono fisso sulla scrivania e magari pure il fax che nessuno usa più ma che fa ancora scena.-

Il punto, però, è un altro: **oggi, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'albo, è davvero obbligatorio disporre di una utenza telefonica fissa destinata all'attività professionale?** Il dubbio è stato posto dal **COA di Ferrara**, che ha chiesto al **Consiglio Nazionale Forense** se fosse necessario indicare un recapito fisso oppure se potesse bastare anche una **utenza mobile**, persino coincidente con quella adibita a uso personale. **Il parere CNF n. 11/2026**, datato **27 gennaio 2026** e pubblicato il **13 aprile 2026** sul sito del Codice deontologico forense, nasce proprio da questo quesito. -

La questione non era affatto banale, perché toccava due profili distinti ma collegati: da un lato, **i dati da indicare nell'albo**; dall'altro, **i requisiti richiesti per dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione**. E proprio

qui entra in gioco la disciplina regolamentare. Il **d.m. n. 178/2016**, in tema di tenuta degli albi, stabilisce che nell'albo debba comparire un **“recapito telefonico”** del professionista, senza specificare che debba essere fisso. Parallelamente, il **d.m. n. 47/2016**, relativo all'accertamento dell'esercizio della professione, richiede la disponibilità di almeno una **“utenza telefonica”** destinata all'attività professionale, ma anche qui senza imporre espressamente la linea fissa.

2 IL PARERE DEL CNF

Il principio affermato dal CNF è netto e ha il pregio della semplicità: **in mancanza di una norma che prescriva espressamente il possesso di una utenza telefonica fissa, l'avvocato può legittimamente indicare anche soltanto un numero di telefonia mobile** destinato all'esercizio della professione, **anche se coincide con quello utilizzato per fini personali.** -

La conclusione del Consiglio Nazionale Forense si fonda su un criterio interpretativo lineare: quando il legislatore usa formule generiche come **“recapito telefonico”** o **“utenza telefonica”**, senza ulteriori aggettivazioni, non è consentito introdurre per via interpretativa un requisito più gravoso, cioè l'obbligo del telefono fisso. In altri termini, l'ordinamento forense richiede che il professionista sia reperibile e dotato di una utenza riferibile all'attività, ma non pretende che tale utenza sia necessariamente ancorata a una postazione fissa: **conta l'esistenza di un recapito telefonico idoneo e concretamente utilizzabile per l'attività professionale.**-

La ricaduta pratica è relevantissima, soprattutto per i giovani avvocati, per chi lavora in modo flessibile, per chi opera in studio condiviso o per chi ha un'organizzazione professionale più snella e digitale.

3 CONCLUSIONI

La risposta, quindi, è **sì: un avvocato può iscriversi e permanere nell'albo avendo soltanto una utenza mobile**, senza necessità di un recapito telefonico fisso, purché quella utenza sia destinata all'esercizio dell'attività professionale, anche se coincidente con il numero personale.-